

Publicato il 13/06/2017

N. 06970/2017 REG.PROV.COLL.  
N. 10285/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 10285 del 2016, proposto da Domenico Tartaglia, Roberto Della Ragione, Antonio Melillo, Rosario Angellotti, Bernardino Ferullo, Associazione Aiea Associazione Italiana Esposti Amianto, Aiea Sezione Territoriale di Pompei Salerno Avellino, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Migliarotti C.F. MGLFNC71E15F839O, con domicilio eletto presso Maria Ida Leonardo in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;

*contro*

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

del decreto del 29.4.16, pubblicato in G.U. n. 134 del 10/6/16, avente ad oggetto “Benefici previdenziali a ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto correlata, derivante dall'esposizione all'amianto ai sensi dell'art. 1 comma 276, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)”;

degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale indicato alla lettera a) che precede;

di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o collegato con quello impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti rappresentano, in punto di fatto, di essere tutti ex lavoratori della società Isochimica di Avellino, azienda impegnata nella rimozione dell'amianto presente nei vagoni e locomotori delle Ferrovie dello Stato. Ciò rileva ai fini della legittimazione e dell'interesse a ricorrere per quello che si dirà in appresso.

Con la legge 23 dicembre 2014 n. 190, al comma 117 dell'art. 1, è stato previsto che *“in deroga a quanto disposto dall'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell'anno 2015, senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto–legge n. 201 del 2011, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell'impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell'ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 143, comma 7 della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni”*.

Si tratta di una norma dettata proprio per agevolare i lavoratori che, nel corso degli anni, sono stati contaminati dal contatto con l'amianto.

Con la Legge di Stabilità per l'anno 2016 (L. n.208 del 28/12/2015) al comma 276 dell'art. 1 è stato previsto: *Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con*

*il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

La Legge di Stabilità del 2016 estendeva i benefici previsti dalla legge dell'anno precedente indistintamente a tutti gli ex lavoratori della Isochimica. La norma del 2016 ha poi previsto che la sua concreta attuazione fosse demandata ad un decreto ministeriale da *adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

In data 10 giugno 2016 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Ministeriale del 29 aprile 2016 che, in asserita attuazione dell'art. 1 comma 276 della L.208/2015, ha emanato la disciplina di dettaglio.

Tale decreto - secondo la tesi di parte ricorrente - lungi dal limitarsi a disporre criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo istituito *ad hoc*, nonché i criteri e modalità di accesso alla prestazione da erogare e la relativa durata, ha introdotto requisiti soggettivi ed oggettivi dei beneficiari delle somme tali da sovvertire il disposto normativo.

I ricorrenti chiedono il suo annullamento perché viziato per i seguenti motivi di diritto:

VIOLAZIONE DI LEGGE (L. N.190 DEL 23/12/2014 E L. N. 208 DEL 28/12/2015) — ECCESSO DI POTERE — ECCESSO DI DELEGA — DISPARITA' DI TRATTAMENTO — CONTRADDITTORIETA'.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, avrebbe esorbitato dalle attribuzioni ad esso affidate dalla nonna primaria e, pertanto, avrebbe completamente svilito lo spirito ed il dettato della norma di favore per i ricorrenti, con il restringere l'ambito di applicazione a

coloro (lettera a) che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di cui all'art.4, laddove la norma istitutiva dei benefici si occupa, indistintamente, dei lavoratori ammalati prescindendo dalla loro attuale occupazione.

Una ulteriore limitazione della platea dei beneficiari è costituita dalla lettera b) del comma 1 del decreto laddove è previsto che i soggetti destinatari siano anche coloro che perfezionano i requisiti pensionistici negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo.

Quanto sopra sta a significare che i beneficiari della ripartizione perequativa del fondo, non solo devono essere disoccupati (lettera a), ma devono avere anche raggiunto (alla data di presentazione della domanda che è il 30/6/2016) 31 anni utili di contribuzione.

L'amministrazione si è costituita in giudizio con memoria formale, chiedendo il respingimento del ricorso.

Il Collegio alla camera di consiglio del 17 novembre 2016 ha ritenuto di dover fissare la pubblica udienza.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e vada accolto con annullamento, nella parte di interesse dei ricorrenti, del relativo decreto interministeriale impugnato.

Risulta, infatti, fondato l'unico articolato motivo di ricorso sopra enunciato per violazione di legge con riferimento alla legge n. 190 del 23/12/2014 e alla legge n. 208 del 28/12/2015, per eccesso di potere e per eccesso di delega.

La legge di Stabilità per il 2016 sopra citata era volta a agevolare la quiescenza dei lavoratori che avevano contratto patologie legate all'inalazione di fibre di amianto.

Il decreto Ministeriale di attuazione dell'art.1 comma 276 della L.208/2015 ha invece operato una illegittima restrizione dell'ambito applicativo della norma ponendosi sia in contrasto con l'art.1 del medesimo decreto, sia con la legge di stabilità del 2016 che, superando le stesse limitazioni della legge di Stabilità per il 2015, ha istituito un fondo perequativo da distribuire a tutti i lavoratori interessati alle citate patologie a prescindere dallo svolgimento attuale della loro attività lavorativa e quindi dallo stato di disoccupazione.

Il decreto interministeriale impugnato è quindi illegittimo sia per quanto riguarda l'art. 2, comma 1, lettera a) (ove è previsto che il fondo sia destinato a coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa alla data di presentazione della domanda di cui all'art.4) che la lettera b) (ove è previsto che i soggetti destinatari siano anche coloro che perfezionano i requisiti pensionistici negli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto anche della contribuzione figurativa riconosciuta fino al raggiungimento del primo requisito contributivo), poiché entrambe le previsioni confliggono con la norma primaria e operano una illegittima restrizione della platea dei beneficiari della ripartizione del fondo, con una conseguenziale disparità di trattamento non prevista dalla disposizione di legge.

La disposizione di legge per come modificata nel 2006 aveva infatti il chiaro intento di istituire un fondo perequativo a vantaggio di tutti i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'art. 13, comma 7 della legge 27 marzo 1992,

n. 257 e successive modificazioni, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal raggiungimento di requisiti pensionistici.

Il ricorso è, per queste motivazioni, da accogliere.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il decreto impugnato nelle parti sopra indicate.

Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento) oltre accessori come per legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Emanuela Loria**

**IL PRESIDENTE**  
**Riccardo Savoia**

IL SEGRETARIO

